

Determinazione e relazione della Sezione del controllo
sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria dell'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA DEI VETERINARI (E.N.P.A.V.) per
gli esercizi 2011 e 2012

Relatore: Consigliere Paolo Valletta

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi la Dr.ssa Daniela Villani

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 107/2013**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 29 novembre 2013;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci di esercizio dell'ENPAV per gli anni 2011 e 2012, nonché le annesse relazioni del Presidente, le note integrative e le relazioni del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Paolo Valletta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2011 e 2012;

rilevato che dall'esame della gestione e della documentazione trasmessa è risultato che:

1) la gestione economica relativa all'esercizio 2011 evidenzia un utile di esercizio di 31,6 milioni di euro, superiore del 22,9 per cento rispetto a quello conseguito nell'anno precedente. Il positivo risultato è stato influenzato dall'aumento dei ricavi per circa 15 milioni di euro (+19,26 per cento) e dal più contenuto aumento degli oneri pari a 9,6 milioni (+17,38 per cento). Il patrimonio netto alla fine dello stesso anno si incrementa del suddetto utile, attestandosi a 329 milioni di euro;

2) nel 2012, analogamente, si incrementa l'utile di esercizio, che raggiunge i 36 milioni di euro. I ricavi sono aumentati del 6,29 per cento, mentre i costi sono aumentati in misura inferiore del 2,10 per cento;

3) l'indice di copertura della gestione previdenziale continua a migliorare e si attesta a 2,48 per cento per il 2011 e al 2,54 per cento per il 2012. Mentre resta costante al 4,4 per cento il rapporto tra iscritti e pensionati;

4) i ricavi derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare si incrementano sia nel 2011 che nel 2012. Le innovazioni arretrate alla politica degli investimenti finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione a partire dal 2011, improntate alla riduzione dei rischi, mediante investimenti più sicuri e con maggiore liquidità ha iniziato a produrre risultati positivi;

5) il bilancio tecnico predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, pone in evidenza risultati secondo i quali risultano rispettate, per l'intero arco temporale 2012-2061, le prescrizioni previste dall'indicata normativa. I saldi previdenziali si presentano positivi per l'intero arco temporale osservato, mostrando, in particolare, nel 2055, un massimo di euro 67,7 milioni.

Al pari i saldi gestionali risultano sempre positivi, e nell'anno 2057 viene raggiunto l'importo massimo di euro 156,7 milioni;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2011 e 2012 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) per detti esercizi.

L'ESTENSORE

f.to Paolo Valletta

IL PRESIDENTE

f.to Ernesto Basile

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI (E.N.P.A.V.), PER GLI ESERCIZI 2011 E 2012

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Il quadro ordinamentale e le funzioni. - 1.1 Il quadro normativo di riferimento. – 2. Gli organi sociali. – 3. Il personale e le prestazioni esterne. - 3.1 Competenze retributive al personale. - 3.2 Le prestazioni esterne. – 4. La gestione previdenziale e assistenziale. - 4.1 Gli iscritti e la contribuzione. - 4.2 Le prestazioni previdenziali e la relativa spesa. - 4.3 Rapporto tra contributi e pensioni. - 4.4 Le prestazioni assistenziali. - 4.4.1 *Prestiti*. – 5. Le risultanze contabili. - 5.1 Notizie preliminari. - 5.2 I risultati della gestione. – 6. Lo stato patrimoniale. - 6.1 La parte attiva. - 6.2 La parte passiva. – 7. Il conto economico. - 7.1 I costi. - 7.2 I ricavi. – 8. Le società partecipate. – 9. Il bilancio tecnico. – 10. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

La presente relazione ha ad oggetto la gestione finanziaria per gli anni 2011 e 2012 dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari – ENPAV – e, al fine di offrire un quadro comparativo maggiormente significativo, si tiene conto delle risultanze della gestione 2010, nonché delle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente.

Essa è resa ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3, 5° comma, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in persone giuridiche private degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza.

Il precedente referto della Corte, relativo alla gestione finanziaria degli esercizi 2009-2010, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 5/2012 e risulta pubblicato in *Atti Parlamentari*, XVI Legislatura, Documento XV, n. 383.

1. Il quadro ordinamentale e le funzioni

L'ENPAV, istituito con legge 15 febbraio 1958, n. 91 come Ente di diritto pubblico per l'esercizio della previdenza e dell'assistenza a favore dei veterinari, a decorrere dal 1° gennaio 1995 si è trasformato in associazione di diritto privato senza scopo di lucro in forza dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, continuando ad esercitare l'attività previdenziale originaria, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi.

L'Ente è retto da uno statuto e da specifici regolamenti che disciplinano l'attività di previdenza e di assistenza ed è soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno dei quali nomina un proprio rappresentante nel collegio dei sindaci.

L'Ente svolge, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile le funzioni di previdenza e di assistenza in favore dei veterinari.

I compiti di previdenza sono: pensione di vecchiaia; pensione di anzianità; pensioni di invalidità ed inabilità; pensione ai superstiti: di reversibilità ed indirette e, infine, indennità *una tantum* in luogo di pensione.

Le funzioni svolte nel campo dell'assistenza sono: provvidenze straordinarie e prestiti ipotecari agli iscritti.

Recenti modifiche hanno riguardato:

- a) il graduale aumento del contributo soggettivo dall'attuale 10% sino al 18% entro il 2025;
- b) l'elevazione della misura minima del contributo integrativo a decorrere dal 2009;
- c) la rimodulazione degli scaglioni di reddito per il calcolo della pensione e delle percentuali di rendimento;
- d) i nuovi criteri e requisiti per accedere alla pensione denominata "di vecchiaia anticipata, che ha sostituito dal 2011 quella di "anzianità";
- e) l'elevazione dei requisiti per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia a 68 anni o 40 anni di iscrizione e contribuzione;
- f) l'aumento delle pensioni d'invalidità;
- g) la rimodulazione della contribuzione dei giovani professionisti.

1.1 Il quadro normativo di riferimento

La normativa che disciplina le Casse previdenziali ha, ancora, quale principale riferimento, le originarie disposizioni previste dal d.lgs. n. 509/1994.

Peraltro, recenti disposizioni hanno introdotto nuove regole sia per assicurare la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo, sia per contenere alcune tipologie di spese, tra le quali rilevano quelle per investimenti e quelle relative al personale.

Per quel che concerne il primo aspetto, si ricorda che, già l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo 509/1994, imponeva agli enti previdenziali privatizzati, la predisposizione, con periodicità almeno triennale, di un bilancio tecnico e che la gestione economico-finanziaria degli stessi dovesse assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico.

In seguito, il comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), ha disposto che la stabilità delle gestioni previdenziali, dovesse essere ricondotta ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni.

L'art. 2, comma 2 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 29 novembre 2007, ha poi previsto l'opportunità, ai fini di una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, che il bilancio tecnico sviluppasse proiezioni per un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione.

Tale opportunità è stata, poi, confermata dall'art. 24, comma 24 del decreto 201/2011 "c.d. Salva Italia", convertito nella legge 214/2011, il quale ha disposto, che, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle loro gestioni nel lungo periodo, gli enti interessati, dovessero adottare, entro e non oltre il 30 giugno 2012, le misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, secondo bilanci tecnici elaborati in previsione di un arco temporale di cinquant'anni. Il termine è stato, poi, posticipato al 30 settembre 2012 dal comma 16 novies dell'art. 29 della legge 14 del 2012, di conversione del decreto legge 216 del 2011.

Il medesimo comma dell'art. 24 ha previsto, altresì, che gli enti dovessero garantire l'equilibrio gestionale con le sole entrate contributive, senza considerare, quindi, quelle derivanti dalla gestione patrimoniale.

Da ultimo, la medesima disposizione ha stabilito che decorso il termine stabilito per la definizione del nuovo bilancio tecnico (ora 30 settembre 2012), senza l'adozione

dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo espresso dai Ministeri vigilanti, si applicano le seguenti misure: pensione calcolata secondo il sistema contributivo e un contributo di solidarietà a carico dei pensionati.

Si ricorda, inoltre, la circolare del 22 maggio 2012 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale che, oltre a fornire indicazioni sulla predisposizione dei bilanci tecnici, prevede che la verifica dell'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche possa tener conto, in caso di disavanzi annuali di natura contingente e di durata limitata, dei proventi della gestione del patrimonio nella misura massima dell'1% in termini reali.

Per quanto riguarda, poi, le misure di contenimento della spesa, che sostanzialmente interessano tutti gli enti inseriti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 196/2009, e che ricomprende, secondo la pronuncia del Consiglio di Stato n. 6014 del 2012, anche le Casse privatizzate, occorre menzionare la seguente normativa:

- l'art. 8, comma 15 del decreto 78/2010 convertito nella legge n. 122 del 2010, nel quale è stabilito che *"Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali."* In conformità a tale disposizione l'Enpav dichiara che entro il 30 novembre di ogni anno trasmette ai Ministeri vigilanti il Piano Triennale degli investimenti immobiliari. Il Piano Triennale 2013-2015 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 42 del 16 novembre 2012 e successivamente inviato ai Ministeri; con Decreto del 27 marzo 2013 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato il Piano Triennale degli investimenti immobiliari dell'ENPAV.

L'Ente evidenzia che non ha previsto, per i prossimi tre anni, né operazioni di vendita di immobili né operazioni di cessione di quote di fondi immobiliari attualmente detenuti in portafoglio e che, nel 2012, non è stata effettuata alcuna dismissione di immobili, né è stato portato a compimento alcun investimento nel settore immobiliare;

- in attuazione dell'art. 8 del citato decreto 78/2010, con una direttiva del 10 febbraio 2011, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni relative al monitoraggio della gestione del patrimonio, da espletarsi sia utilizzando determinati indicatori sia comparando i rendimenti patrimoniali con quelli realizzabili dai titoli di Stato, onde validare l'efficacia della gestione stessa;
- l'art. 9, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010, che per il triennio 2011-2013, ha stabilito che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso quello accessorio non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;
- l'art. 14 del decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 122/2011, in materia di controllo sugli investimenti ha stabilito che alla Commissione di vigilanza dei fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sulla composizione del patrimonio e sulle immobilizzazioni finanziarie, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 giugno 2012;
- l'art. 8, comma 3, del decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 che ha disposto il contenimento delle spese per consumi intermedi del 5% nell'anno 2012 e del 10% a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta nel 2010 (classificati in base alle disposizioni della circolare RGS n. 5 del 2 febbraio 2009). Il collegio sindacale ha verificato la corretta applicazione di tale normativa, evidenziando nella propria relazione al bilancio 2012 l'avvenuto versamento del relativo risparmio nelle casse dell'Erario per euro 51.646;
- il combinato disposto dell'art. 29, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012, che prevede la possibilità, ovvero impone per determinate categorie merceologiche (fatte salve le autonome procedure previste da tale ultima disposizione), di acquistare beni e servizi attraverso convenzioni Consip o centrali di committenza regionali;
- l'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, prevede che non si applichi l'aggiornamento degli indici ISTAT per il 2012, 2013, 2014 ai canoni dovuti dalle amministrazioni di cui al conto consolidato della PA per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali;
- l'art. 5 del decreto legge n. 95/2012 che:
 - ✓ al comma 2, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2013, non possono essere sostenute spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa effettuata nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

- ✓ al comma 7 che, *"a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro"*;
- ✓ il comma 8 che, dal 1° gennaio 2013, vieta trattamenti economici sostitutivi a ferie, riposi e permessi spettanti al personale;
- ✓ il comma 9 che, dal 1° gennaio 2013, vieta; *"di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza"*;
- l'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, che ai fini della riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali, ha disposto varie misure di razionalizzazione e contenimento della stessa relativamente all'acquisto di beni e servizi, e riduzione della spesa pubblica;
- l'art. 1 comma 141 della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) nel quale è stabilito che: *"...negli anni 2013 e 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili"*;
- l'art. 1, comma 143 della citata legge di stabilità, nel quale è posto il divieto di acquisto di autovetture e stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.